CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
EMILIA ROMAGNA
UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
DAL 1945 DIAMO VOCE ALLE IMPRESE

PROGETTO DI LEGGE DELLA GIUNTA REGIONALE
"NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO".
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9.

Scheda di sintesi

Il Progetto di Legge della Giunta interviene ad aggiornare la Legge Regionale 9 del 2002 a seguito delle modifiche normative intervenute negli anni nel campo dei provvedimenti amministrativi. L'intervento di riforma mira a **semplificare la norma regionale** e ha al tempo stesso l'obiettivo di **procedere nella realizzazione dei diversi aspetti sottesi alla costituzione del distretto turistico della costa dell'Emilia Romagna**.

All'art. 1 (modifiche all'art. 2 della LR 9/2002 avente ad oggetto le **funzioni della Regione**) viene inserita la disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa.
Viene inoltre semplificato il sistema di approvazione delle direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa, stabilendo che siano approvate dalla Giunta sentita la Commissione assembleare competente.
Si prevede infine che le funzioni non espressamente mantenute dalla Regione siano attribuite ai Comuni competenti per territorio.

All'art. 2 (modifiche all'art. 3 della LR 9/2002 avente ad oggetto le **funzioni dei Comuni**) aggiorna la norma in base alle nuove previsioni in materia di competenza dei Comuni ad esito del **processo regionale di riordino istituzionale**.
In particolare viene modificata la normativa vigente attribuendo ai Comuni l'approvazione di un **Piano dell'arenile** quale componente del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), al fine di consentire al Comune la possibilità di intervenire sull'arenile senza i limiti temporali che erano invece propri del Piano Operativo Comunale.
Vengono inoltre attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative in merito al rilascio, rinnovo modificazioni e revoca delle concessioni demaniali marittime.

L'art. 3 interviene sopprimendo la lettera d) della LR 9/2002, in cui si prevedeva il ruolo di consulenza e supporto agli enti locali da parte della Regione.

Gli artt. 4, 5 e 7 intervengono nella norma vigente eliminando i riferimenti alle funzioni delle "Province", laddove presenti.

L'art. 6 interviene **abrogando l'art. 8 della LR 9/2002 che prevedeva l'istituto del ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale** avverso gli atti dei Comuni, in coerenza con la pienezza delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni stessi.

L'art. 8 prevede l'istituzione della **Cabina di regia regionale per il distretto turistico della costa** quale **organo consultivo**, al fine di *garantire il coordinamento tra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare, e con la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrative correlate alle esigenze specifiche dei Comuni del Distretto turistico balneare*.

La Giunta Regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:
a) un nucleo tecnico composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte;
b) **una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.**

L'art. 9 (disposizioni transitorie) specifica che i Piani dell'arenile, che fino all'entrata in vigore della legge di riforma risultino adottati dal Comune come Piani Operativi Comunali (POC), a conclusione del procedimento saranno approvati come componenti dei Regolamenti Urbanistici ed Edilizi (RUE).